

CIRCOLARE N. 08/2017

SCADENZE FISCALI AGOSTO 2017

LUNEDI' 21 AGOSTO

• IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

• IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE

- Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta;
- liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).

• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

• IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

• RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500 (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

• ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.



• INPS CONTRIBUTI IVS

Versamento della seconda rata fissa per il 2017 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

• INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 24% o 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

• INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.

• INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO

Pagamento terza rata premio INAIL regolazione 2016 / anticipo 2017 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

VENERDI' 25 AGOSTO

• IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili). Per effetto del Decreto "Mille proroghe" è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.

GIOVEDI' 31 AGOSTO

• INPS DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

NOTIZIE FISCALI

• FISSATE LE DEDUZIONI 2016 PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Con la ripartizione degli stanziamenti previsti a favore degli autotrasportatori, anche per il 2016 gli stessi possono usufruire delle deduzioni forfetarie spettanti per i viaggi effettuati. Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha confermato anche per il 2016 l'ammontare delle deduzioni nella medesima misura fissata per il 2015.

Come evidenziato dalla stessa Agenzia e specificato nelle istruzioni del mod. REDDITI 2017, nel quadro RG / RF le stesse vanno esposte, utilizzando gli appositi codici, nei 2 ambiti territoriali (trasporti effettuati all'interno / oltre il Comune in cui ha sede l'impresa).

Ai fini IRAP i soggetti in esame possono beneficiare di una particolare deduzione per le trasferte effettuate dai dipendenti.

In sede di determinazione del reddito d'impresa agli autotrasportatori è riconosciuta una serie di deduzioni forfetarie ed in particolare in relazione:

- ai trasporti effettuati dall'imprenditore;
- ai motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t;
- alle trasferte dei dipendenti.

• DEDUZIONE PER I TRASPORTI EFFETTUATI DALL'IMPRENDITORE

L'art. 66, comma 5, TUIR, riconosce agli autotrasportatori di merci in conto terzi una specifica deduzione forfetaria in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore (titolare ditta individuale), nonché dai singoli soci di società di persone. La deduzione non spetta per i trasporti effettuati dai dipendenti e/o collaboratori familiari. La deduzione in esame può essere usufruita dalle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (non è usufruibile pertanto dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo).

Recentemente con l'atteso Comunicato stampa 4.7.2017, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la misura delle deduzioni spettanti per il 2016, confermando, di fatto, gli importi delle deduzioni applicate per il 2015. In particolare le stesse spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- nella misura del 35% del predetto importo per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

L'ammontare delle deduzioni applicabili per il 2016 è così determinato.

Deduzione forfetaria giornaliera	Ambito territoriale del trasporto	
€ 17,85	nel Comune in cui ha sede l'impresa	
€ 51,00	oltre il Comune in cui ha sede l'impresa	

Si rammenta che la deduzione in esame spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi.

Così, ad esempio, l'autotrasportatore che usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, ancorché nell'arco della stessa giornata abbia effettuato più viaggi.

La stessa Agenzia, richiamando le istruzioni al mod. REDDITI 2017 PF / SP, specifica che le deduzioni in esame vanno esposte nel quadro RG / RF.

Il soggetto interessato è tenuto a predisporre, sottoscrivere e conservare un prospetto riepilogativo, con l'indicazione:

- dei viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione;
- degli estremi dei documenti di trasporto utilizzati, le cui copie devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento (31.12.2022).

• COMPILAZIONE QUADRO F – STUDI DI SETTORE

La deduzione in esame, come precisato nelle istruzioni alla compilazione del quadro F del modello studi di settore per il 2016 va indicata a rigo F23, campo 1.

• DEDUZIONE PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DI MASSA NON SUPERIORE A 3.5 T

Il citato comma 5 dell'art. 66 prevede un'ulteriore deduzione pari a € 154,94, a favore esclusivamente delle imprese in contabilità semplificata, per ogni motoveicolo e autoveicolo:

- utilizzato nell'attività d'impresa;
- avente massa complessiva a pieno carico non superiore a Kg 3.500.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.1.2001, n. 1/E, la deduzione spetta per ciascun veicolo posseduto, anche a titolo diverso dalla proprietà (ad esempio, in leasing).

In caso di acquisto / cessione del veicolo in corso d'anno la deduzione, come specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 26.1.2001, n. 5/E, va ragguagliata ad anno con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun motoveicolo / autoveicolo.

La deduzione in esame può essere cumulata con la predetta deduzione forfetaria per spese non documentate e va ricompresa nel seguente rigo del mod. REDDITI 2017 PF / SP.

• COMPILAZIONE QUADRO F – STUDI DI SETTORE

Anche la deduzione in esame va indicata a rigo F23, campo 1, del modello studi di settore.

• DEDUZIONE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI

In base all'art. 95, comma 4, TUIR, in alternativa alla deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, è possibile dedurre un importo giornaliero pari a € 59,65 / 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

La deduzione in esame è riconosciuta alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato.

Di conseguenza l'impresa interessata può scegliere se dedurre analiticamente le spese sostenute per la trasferta del dipendente, ovvero dedurre i citati importi forfetari, ferma restando l'ulteriore deduzione delle spese di viaggio e trasporto rimborsate a piè di lista.

Come disposto dall'art. 62, Legge n. 342/2000, in presenza di una società cooperativa la deduzione in esame può essere usufruita direttamente dai soci lavoratori che hanno effettuato la trasferta in sede di determinazione del proprio reddito di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett.a), TUIR, qualora la società non abbia utilizzato tale beneficio (a tal fine si rinvia ai chiarimenti forniti dal MEF nella Circolare 16.11.2000, n. 207/E e dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.2.2001, n. 17/E e nella Risoluzione 11.2.2002, n. 39/E).

• COMPILAZIONE QUADRO F – STUDI DI SETTORE

Le istruzioni alla compilazione del quadro F del modello studi di settore per il 2016 precisano che:

- a rigo F19, campo 1, devono essere indicate le sole spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti, come risultanti dalla contabilità;
- a rigo F23, campo 1, devono essere indicate le quote delle citate deduzioni forfetarie eccedenti le spese effettivamente sostenute.

• RIFLESSI AI FINI IRAP

Le deduzioni forfetarie sopra esaminate non hanno rilevanza ai fini IRAP, tuttavia, a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, l'art. 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 446/97 prevede una particolare deduzione IRAP per le trasferte effettuate dai dipendenti (tale deduzione non va confusa con quella prevista dal citato art. 95, comma 4, TUIR).

Ai predetti soggetti è consentito infatti di dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente. Va evidenziato che le indennità percepite per le trasferte / missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito del dipendente per la parte eccedente \in 46,48 al giorno, elevate a \in 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di 1/3. In caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto detto limite è ridotto di 2/3.

Ai fini IRAP, pertanto, l'eccedenza rispetto ai valori indicati non è deducibile. La modalità di compilazione del mod. IRAP 2017 è collegata al metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile come di seguito descritto.

Metodo "fiscale"	L'ammontare deducibile delle indennità di trasferta, ossia
art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97	la
	parte che non concorre a formare il reddito dei dipendenti
	ai sensi
	dell'art. 51, comma 5, TUIR, va ricompreso nei seguenti
	righi:
	ditta individuale rigo IQ6
	• società di persone rigo IP6
	In caso di contabilizzazione delle indennità di trasferta
Metodo "da bilancio"	nella voce B.9 di Conto economico è necessario indicare
art. 5, D.Lgs. n. 446/97	tra le "Altre variazioni in diminuzione" l'ammontare
	deducibile, ossia la parte che non concorre a formare il
	reddito dei dipendenti ai sensi del citato art. 51, comma 5.



	 ditta individuale rigo IQ37 codice 5 società di persone rigo IP43 codice 5 società di capitali rigo IC57 codice 5
Metodo "da bilancio" art. 5, D.Lgs. n. 446/97	Le imprese che contabilizzano le indennità di trasferta in una voce diversa da B.9 (ad esempio, nella voce B.7 "Costi per servizi") devono indicare tra le "Altre variazioni in aumento" l'ammontare indeducibile, ossia la parte che concorre a formare il reddito dei dipendenti ai sensi del citato art. 51, comma 5 (eccedenza dei citati limiti). • ditta individuale rigo IQ33 codice 1 • società di persone rigo IP37 codice 1 • società di capitali rigo IC51 codice 1

•L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE CON IL VISTO DI CONFORMITÀ E IL NUOVO MOD. IVA TR

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo mod. IVA TR, utilizzabile per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale, al fine di recepire le modifiche apportate dalla c.d. "Manovra correttiva" e, in particolare:

- l'estensione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale, per importi superiori a € 5.000;
- l'utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Il nuovo modello è utilizzabile già dalle istanze relative al credito IVA del secondo trimestre 2017.

Come noto, con l'art. 3, DL n. 50/2017, c.d. "Manovra correttiva", il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta tra cui:

- la riduzione da € 15.000 a € 5.000 del limite annuo di utilizzo in compensazione dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) oltre il quale è necessario il visto di conformità:
- l'estensione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale per importi superiori a € 5.000 (mod. IVA TR);
- l'effettuazione della compensazione del credito IVA per importi superiori a \in 5.000 annui a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione /istanza.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.7.2017, al fine di recepire le suddette novità, ha reso disponibile il nuovo mod. IVA TR, che sostituisce quello approvato con il Provvedimento 21.3.2016, utilizzabile per richiedere il rimborso e/o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.



• NUOVO MOD. TR E VISTO DI CONFORMITÀ

A seguito delle novità in esame la struttura del mod. IVA TR non ha subìto modifiche sostanziali.

Si rileva esclusivamente l'accorpamento, nel quadro TD, della Sezione 2 "Rimborso e / o compensazione" con la Sezione 3 "Erogazione del rimborso", e la rinumerazione della precedente Sezione 4 (ora Sezione 3).

Le nuove disposizioni sono state recepite nell'ambito delle istruzioni alla compilazione dei righi TD7 e TD8. In particolare ora è precisato che:

- ai fini della compilazione di rigo TD7 va considerato che:
- in caso di superamento del limite di € 5.000 annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali, l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Così, ad esempio, se il mod. IVA TR è presentato il 13.7.2017, il relativo credito IVA può essere utilizzato in compensazione dal 24.7.2017 (il 23.7 cade di domenica).

Merita sottolineare che la presentazione del mod. TR entro il 7.7.2017 consente di utilizzare il credito IVA del secondo trimestre già dal 17.7.2017 (il 16 cade di domenica);

- i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000 annui (€ 50.000 per le start up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità / sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.
- Il limite di \in 5.000 annui, come chiarito nelle istruzioni, va riferito "all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno di imposta". Ne consegue, ad esempio, che nella seguente situazione:
- credito primo trimestre 2017 risultante dal mod. IVA TR pari a € 4.000, utilizzato in compensazione;
- credito secondo trimestre 2017 pari a € 3.000 destinato alla compensazione; il contribuente deve presentare il nuovo mod. IVA TR con il visto di conformità;
- il rigo TD8 va compilato non soltanto in caso di richiesta a rimborso, come in precedenza, ma anche "ai fini del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo" in presenza di istanze per l'utilizzo in compensazione.

Inoltre, con riferimento alla compilazione di rigo TC2, relativo all'IVA dovuta dall'acquirente / committente, è stato previsto che l'indicazione non riguarda i beni estratti da un deposito IVA ex art. 50-bis, DL n. 331/93, per i quali l'imposta è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all'estrazione.

• UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO

Il mod. IVA TR va presentato, esclusivamente in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato già a decorrere dalla richiesta di compensazione / rimborso per il secondo trimestre 2017, in scadenza il 31.7.2017.

Come accennato, alla data di invio del modello è collegato il momento a decorrere dal quale è possibile l'utilizzo in compensazione del credito nel mod. F24. Infatti detto utilizzo, in linea generale, può avvenire solo dopo la presentazione dell'istanza.

Per i crediti di importo superiore a € 5.000 l'utilizzo in compensazione è ora possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza (in precedenza l'utilizzo in compensazione di importi superiori a € 5.000 poteva essere effettuato "a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza").

Si rammenta che nel mod. F24 per l'utilizzo del credito IVA del secondo trimestre va riportato il codice tributo "6037". Per tale codice tributo, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9.6.2017, n. 68/E, è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici (Entratel / Fisconline) dell'Agenzia delle Entrate.

• LEASING E AUTOVETTURE A DEDUCIBILITÀ LIMITATA

Si analizza il trattamento fiscale delle autovetture a deducibilità limitata acquisite in leasing ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini IRAP mediante un esempio.

Il contratto prevede in genere un maxicanone iniziale il cui costo deve essere ripartito lungo la durata del contratto. Vanno osservate le seguenti disposizioni

1	Indeducibilità interessi ai fini irap	Vanno individuati gli interessi impliciti nei canoni in quanto risultano indeducibili ai fini IRAP Inoltre, per le sole società di capitali, gli interessi sono deducibili nel limite del 30% del ROL
2	Deducibilità limitata prevista dall' art. 164, TUIR	Va considerata la limitazione di deducibilità del 20% (8% per agenti) del costo, nel limite massimo di 18.076 (€. 25.823 per agenti) Il tetto massimo di rilevanza fiscale si applica al coso sostenuto dal concedente.
3	Limitazione connesse alla durata contrattuale	In caso di durata contrattuale inferiore a 48 mesi, i costi vanno dedotti in 48 mesi anziché nel più breve periodo in cui sono contabilizzati
4	Acquisto nel periodo 15.10.2015 -31.12.2016	Per i veicoli consegnati in tale periodo la quota capitale dei canoni è maggiorata del 40%. I limiti di rilevanza fiscale sono anch' essi maggiorati di €. 7.230 (€. 10.329 per agenti e rappresentanti)

Il contratto rispetta la durata minima fiscale e pertanto i canoni sono dedotti nel corso del contratto.

• CALCOLO INTERESSI

	1			
Calcolo interessi impliciti in base al DM 24.04.98				
Maxicanone	9.336 ©	Costo soc.	26.674 (A)	
		concedente		
Totale canoni	13.665 (D)	Valore riscatto	5.334 (B)	Interessi impliciti
Totale costo leasing	23.001 (1)	Totale costo al netto del prezzo di riscatto	21.340 (2)	1.660 (1-2)

Gli interessi così calcolati vanno ripartiti proporzionalmente ai giorni di durata del contratto per ciascun anno. La quota di competenza dei canoni di leasing comprende i canoni contabilizzati nell'anno e la quota di maxicanone di ciascun anno. Per differenza tra

i canoni di competenza e gli interessi passivi di competenza si ricava la quota capitale di competenza di ciascun anno.

Anno		Giorni	Quota	Interessi	Quota
			canoni di	competenza	capitale di
			competenza		competenza
2016	1.10-31.12	93	1.463,14	105,63	1.357,51
2017	1.1-31.12	365	5.742,45	414,58	5.327,87
2018	1.1-31.12	365	5.742,45	414,58	5.327,87
2019	1.1-31.12	365	5.742,45	414,58	5.327,87
2020	1.1-30.9	274	4.310,77	311,22	3.999,55
			23.001,26	1.660,59	21.340,67

• APPLICAZIONE DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ

Trattandosi di un veicolo a deducibilità limitata è altresì necessario tener conto:

- del tetto massimo di rilevanza fiscale di € 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti;
- della percentuale di deducibilità dell'80% dei componenti negativi.

La combinazione delle due limitazioni, nell'ipotesi di leasing, va applicata al costo sostenuto dalla società di leasing per omogeneità rispetto a quanto previsto nell'ipotesi di acquisto in proprietà.

Di conseguenza si determina una percentuale di deducibilità da applicare alla quota capitale dei canoni così calcolato:

Secondo quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria, tale percentuale andrebbe applicata ai canoni (capitale+interessi) e quindi coinvolge anche gli interessi.

Tuttavia, alla luce della risposta ad un quesito, nella quale l'Agenzia delle Entrate affermò che gli interessi passivi riferiti ad un finanziamento per l'acquisto di un autovettura sono deducibili nel limite percentuale di cui all'art. 164 (80% nel caso in esame), si dovrebbe concludere che tale criterio possa essere esteso anche ai contratti di leasing e pertanto gli interessi passivi impliciti nei canoni debbano rispettare il solo limite percentuale di deducibilità e non anche quello connesso al limite di rilevanza fiscale di € 25.823.

Nella citata risposta l'Agenzia affermò anche l'inapplicabilità del limite del 30% del ROL per gli oneri finanziari in esame.

Alla luce di tali considerazioni l'ammontare deducibile con riferimento agli interessi e alla quota capitale è di seguito rappresentato.



Anno	Giorni	Interessi competenza	Interssi deducibili	Quota capitale di	Quota capitale
		A	A x 80%	competenza	deducibile
				В	B x 77,45%
2016	93	105,63	84,50	1.357,51	1.051,39
2017	365	414,58	331,66	5.327,87	4.126,43
2018	365	414,58	331,66	5.327,87	4.126,43
2019	365	414,58	331,66	5.327,87	4.126,43
2020	274	311,22	248,97	3.999,55	3.097,65
		1.660,59		21.340,67	

Gli interessi risultano indeducibili ai fini IRAP.

MAGGIORAZIONE DEL 40% EX LEGGE 208/15

In presenza di maggiorazione (super ammortamento), il limite di rilevanza fiscale dei canoni è incrementato del 40% e pertanto la maggiorazione massima fruibile durante il contratto è pari a \in 10.329 (\in 25.823 x 40%) al quale va ulteriormente applicata la limitazione dell'80%.

Nel caso di contratto di 48 mesi, applicando la maggiorazione del 40% all'ammontare della quota capitale deducibile dell'anno di riferimento si ottiene l'importo della maggiorazione.

Anno	Giorni	Quota capitale di competenza A	Quota capitale deducibile B= Ax 77,45%	Maggiorazione co. 91, L208/15 BX 40%
2016	93	1.357,51	1.051,24	420,50
2017	365	5.327,87	4.126,43	1.650,57
2018	365	5.327,87	4.126,43	1.650,57
2019	365	5.327,87	4.126,43	1.650,57
2020	274	3.999,55	3.097,65	1.239,06
		21.340,67		6.611,27

Si rammenta che per i beni in leasing diversi dalle autovetture, l'arco temporale di deduzione della maggiorazione è pari alla durata minima fiscale (metà del periodo di ammortamento) e quindi spesso risulta inferiore alla durata contrattuale.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di **GIUGNO 2017** = 101,1

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = - 0,1

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = +1,1

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = +0.8

DOCUMENTI DISPONIBILI

Sono disponibili presso il sito <u>www.interstudio.it</u>, area clienti, ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali relativi all'anno 2013:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Per visualizzare, invece, i documenti relativi agli anni passati (Fino all'anno 2012 compreso) le modalità e le credenziali in vostro possesso rimangono invariate.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito <u>www.interstudio.it</u>, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

FINANZA AGEVOLATA:

Entra nel sito <u>www.interstudio.it</u>, area clienti, accesso servizi pubblici, bandi di gara. Potrai prendere visione delle leggi di agevolazione per la tua azienda.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o inviando una email: info@interstudio.it

E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito: www.interstudio.it alla voce CIRCOLARI